



Contributo a fondo perduto: i criteri di determinazione

Il diritto a fruire del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 è una "storia senza fine". La disposizione è lacunosa e foriera di numerosi dubbi interpretativi che dovranno essere risolti al più presto. L'operazione risulta interamente gestita dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, è necessario fare chiarezza al più presto per scongiurare il rischio di ricevere la notifica di un atto di recupero che la stessa Amministrazione Finanziaria, tenuta ad erogare i contributi in presenza dei presupposti di legge, potrebbe emettere.

I limiti oggettivi all'erogazione del contributo - In linea generale il contributo riguarda i contribuenti di minori dimensioni. I ricavi conseguiti o i compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non deve aver superato il limite di 5 milioni di euro.

Il soggetto interessato deve inoltre dimostrare che il fatturato relativo al mese di aprile 2020, sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del corrispondente mese precedente. Fin qui nulla di strano anche perché la contrazione dell'attività rappresenta un comun denominatore che il legislatore ha utilizzato in molti casi al fine di riconoscere il diritto alla percezione dell'aiuto economico.

Le difficoltà trovano origine nella determinazione del fatturato, la cui nozione non è tecnica, né il legislatore ha indicato quali siano i criteri da seguire per addivenire alla corretta quantificazione dello stesso.

Si pone, ad esempio, il problema di quali siano gli effetti dovuti all'eventuale integrazione della dichiarazione dei redditi con l'aggiunta di componenti positivi extracontabili per il raggiungimento di un miglior punteggio ai fini dell'applicazione degli ISA. A tal proposito la disposizione in commento non contiene alcuna esplicita esclusione con riferimento ai componenti positivi di reddito avente natura extracontabile.

Il problema non si pone con riferimento all'operazione di confronto del fatturato del mese di aprile 2020, con quella del corrispondente mese dell'anno precedente. L'eventuale integrazione dei compensi o dei ricavi viene effettuata a fine anno in sede di dichiarazione dei redditi.

L'operazione riguarda l'intera annualità e non il singolo mese. È dunque evidente che, come detto, l'integrazione non ha alcun effetto per la verifica della contrazione dell'attività. Il problema potrebbe invece porsi con riferimento ai criteri di determinazione del contributo spettante che sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate.

L'art. 25, comma 5 in rassegna prevede che *"L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2019 [...]".*

Tale percentuale è variabile a seconda dell'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente, quindi al termine dell'anno 2019. In particolare, il contributo è pari al venti per cento della predetta differenza se ricavi o compensi dell'anno

precedente non hanno superato il limite di quattrocentomila euro. Si supponga, ad esempio, che i ricavi risultanti dalle scritture contabili siano pari a 398.000 euro e che il contribuente abbia integrato la dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta 2019, con un ulteriore ammontare di ricavi pari a 12.000 euro. Ciò al fine di ottenere un miglioramento del valore finale dell'ISA. In tal caso l'importo complessivo dei componenti positivi sarebbe pari a 410.000 euro. Si pone così il problema se il contributo a fondo perduto debba essere determinato applicando il quindici per cento, anziché il venti per cento sulla predetta differenza.

Pur in mancanza di una norma espressa che preveda l'irrilevanza dei maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione al solo fine di migliorare il punteggio ISA, è ragionevole affermare che la soluzione debba essere la stessa. Si deve quindi tenere conto esclusivamente dei ricavi o dei compensi effettivamente conseguiti o percepiti risultanti dalla contabilità.

Si pone poi anche un problema temporale. Per il momento non è ancora disponibile il software necessario per verificare il punteggio finale degli ISA. La disponibilità ci sarà nei prossimi giorni, quindi, prima dell'apertura del canale telematico necessario per l'invio delle istanze. Tuttavia, in tal caso, la rilevanza dell'integrazione dei ricavi o dei compensi ai fini degli ISA rischierebbe di rallentare ulteriormente l'operazione. Sussiste quindi un'ulteriore ragione per escludere la rilevanza della predetta integrazione.